

PDF Eraser Free



IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.Savasta Antonio, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n.69215 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente tra,

elettivamente domiciliato in
Roma, Via Giuseppe mazzini n.50, presso lo studio dell'avv.Chiera Clementi, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, domiciliato
presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 23.6.2016 e notificato il 20.9.2016, con il quale la Commissione Territoriale di Roma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several vertical strokes.

PDF Eraser Free

gli ha negato lo status di rifugiato e le forme complementari di protezione.

Il Ministero non si è costituito.

Il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art.35 del citato d.lgs 25/2008, può ritenersi parzialmente fondato.

Il ricorrente invoca la protezione internazionale evidenziando il timore che, in caso di rimpatrio nel suo Paese di origine, potrebbe subire ritorsioni da parte delle Autorità governative che perseguitano gli aderenti ai movimenti religiosi evangelici e cristiani di cui essa ne è fervente praticante.

Assume che, avendo effettuato attività di proselitismo nel suo Paese per il culto della Chiesa di Dio Onnipotente, era stato perseguitato dalla Polizia che aveva prima proceduto a porre in essere contro di lui minacce e poi, a seguito di azione repressiva della Polizia che aveva appreso della sua fedeltà al culto domestico anche in maniera concreta attraverso la realizzazione di filmati inequivocabilmente diretti al proselitismo religioso, e, quindi, temendo di subire gravi e precarie condizioni di vita, oltre che di subire l'arresto ad opera dell'Autorità in quanto aderente alla chiesa cristiana domestica ritenuta fuori legge nel suo Paese, era stato costretto ad abbandonare la Cina, essendo concreto il timore di subire l'arresto.

Ai fini di una corretta valutazione del fenomeno religioso in Cina e la sua rilevanza ai fini della Protezione internazionale è necessario definire gli elementi fondamentali che lo contraddistinguono da fenomeni di carattere sociale che rilevano nell'ambito del diritto interno.



PDF Eraser Free

Una delle libertà fondamentali dell'individuo è il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero religioso e di poterlo praticare senza condizionamenti e divieti promananti dall'autorità politica costituita.

Libertà religiosa e libertà di culto rappresentano il fondamento del vivere sociale e la loro compromissione costituisce grave lesione della dignità umana.

Le condizioni di ammissibilità dell'invocata protezione devono essere i seguenti:

- 1) Deve trattarsi di un movimento religioso diversamente da gruppi spirituali di preghiera ancorchè a carattere diffuso;
- 2) Deve escludersi il carattere settario e non esprimersi con pratiche immorali e dannose per l'essere umano o strutturarsi per finalità di tipo economico o fraudolento;
- 3) Deve subire azioni persecutorie da parte delle Autorità o fazioni politiche costringendo i consociati a vivere nella clandestinità non per propria scelta (società segrete) ma per evitare l'esposizione a sanzioni per il solo fatto dell'appartenenza alla fede e quindi subire forme violente di discriminazione;
- 4) Si necessita inoltre la prova rigorosa di specifiche condotte persecutorie subite direttamente e descritte in forma circostanziata dal ricorrente, non rilevando esclusivamente la mera appartenenza al gruppo religioso discriminato nel paese di origine;

Con riferimento al primo requisito;

Per religione si intende quell'insieme di credenze, vissuti e riti legati al trascendente che coinvolgono l'essere umano, o una comunità,



PDF Eraser Free

nell'esperienza di ciò che viene considerato sacro, in modo speciale con il divino.

Le religioni di tipo cristiano ed evangelico (argomento oggetto di esame) sono basate sul concetto di rivelazione e sull'esistenza di entità spirituali come mediazione del divino.

Per culto si intende quell'insieme di contenuti, riti, rappresentazioni che, nel complesso, entrano a far parte appunto del concetto di culto.

Si parla in questi casi di culti domestici per il solo fatto che l'aggregazione dei fedeli in preghiera avviene in luoghi circoscritti per lo più abitazioni non potendosi estrinsecare pubblicamente, ma tale affermazione appare piuttosto generica.

E tuttavia, affinché un movimento possa travalicare il carattere meramente etico-sociale e assurgere alla dignità di religione o di culto deve possedere i requisiti che, nel comune senso, lo si identifichino nel trascendente unitamente ad altri elementi e cioè la diffusività, la sacralità, la pratica religiosa che non deve concretarsi in atti riprovevoli o immorali o di pregiudizio della dignità umana (da non confondersi con l'ordine pubblico o giudiziario del Paese di appartenenza del fedele), ma estrinsecarsi in principi di valorizzazione del concetto di bene e dei valori di dignità e solidarietà umana e non negazione di essa.

A nulla, ai fini del riconoscimento giuridico, rileva la tipologia o la modalità di estrinsecazione del rapporto con il divino o trascendente elemento che attiene al merito della religione così come proprio il concetto ex se di sacro o trascendente.



PDF Eraser Free

La disamina delle modalità di estrinsecazione e adesione alla corrente religiosa de qua esclude, in primis, che tale movimento di fede possa essere confuso con le aggregazioni sodali segrete qualificabili come sette o confraternite almeno come oggi le concepiamo.

Manca in questo caso il requisito della segretezza come finalità e regola, atteso che la manifestazione del gruppo religioso in forma domestica o "sotterranea" è solo una modalità indotta da fattori esterni come difesa dall'azione persecutoria delle Autorità.

Inoltre mancano le caratteristiche della ritualità (es riti iniziatici), dell'organizzazione gerarchica, dell'occultismo, esoterismo (percorso di indottrinamento dell'adepto della conoscenza a più livelli), o ancora culto della divinità o persona attraverso un leader carismatico e dell'imposizione ossessiva a regole ben stabilite nell'interesse del sodalizio, considerato che l'adesione alla fede è lasciata al libero arbitrio e non prevede forme di coazione né per la partecipazione né per l'abbandono.

Inoltre in senso stretto non si pone come movimento minoritario disconnesso dalla religione prevalente atteso che non esiste in Cina una forma religiosa prevalente né di Stato né di fatto essendo un'entità statale atea per l'adesione ai principi del comunismo.

La fratellanza è intesa come unione degli uomini a Dio e non come concetto di sodalizio previo concerto e non impone la commissione di atti secondo la regola prestabilita ma più semplicemente l'unione nella preghiera e nella predicazione o evangelizzazione.



PDF Eraser Free

Allo stato, in assenza di organizzazione tipica delle religioni, in assenza di effettivi capi spirituali secondo gerarchie e contenuti dottrinali complessi ed uniformi (concetto di Chiesa), in assenza di ritualità che risulta ridotta alla semplice preghiera della parola divina in forma aconica (e ciò esclude l'assimilazione ad un culto) non può parlarsi di religione in senso stretto ma di un movimento di preghiera spontaneo, aggregato su regole semplici embrionali di una forma di religiosità intimistico-spirituale che potrà in itinere vivere di vita propria oppure essere inglobata nell'ambito di religioni cristiane ma che allo stato è assolutamente atipica (assimilabile alle forme primitive del paleo-cristianesimo tanto che per la religione pagana all'epoca prevalente il primo cristianesimo era denominato la setta dei nazareni).

Si può ritenere questo fenomeno come espressione precipua ed originaria della realtà cinese che manifesta insofferenza per un sistema socio politico sperequato, materialista ed ateo.

E' un movimento che nasce nell'insoddisfazione delle masse nei confronti di una concezione di vita che inibisce l'esigenza di esprimere l'intima spiritualità oppressa da un materialismo collettivo che si disinteressa delle problematiche di vita delle categorie più deboli ai margini del sistema economico.

Non è ancora una religione in senso stretto, non è una Chiesa come istituzione ma il movimento di fede viene perseguitato con modalità analoghe agli altri culti religiosi.

Esistono ormai in Cina una miriade di movimenti religiosi tutti basati sulla prossima rivelazione di Dio che, in assenza di conoscenze



PDF Eraser Free


specifiche e analisi frammentarie provenienti dalle Forze dell'ordine, vengono assimilati alle Chiese evangeliche ma invero non si identificano affatto nelle modalità di estrinsecazione e nei contenuti mutuando anche elementi della tradizione orientale.

Si parla di *folgore che viene dall'Oriente* dalla profezia messianica di Matteo 24,27, di *Dragone dell'Apocalisse* rivelato attraverso il comunismo maoista prossimo al dissolvimento per volere del popolo di Dio, di una prossima reincarnazione cinese di Cristo come *DIO onnipotente*, anticipata dalla conversione dei popoli ad opera dello Spirito Santo, contrapposto alla prima venuta come Geova e la seconda come Gesù Cristo.

In ogni caso la parola di Dio sarebbe stata rivelata in un testo sacro (Vangelo del Regno), opera della discesa dello Spirito Santo che non coincide con i Vangeli ma è il Vangelo riscritto secondo interpretazioni variabili da gruppo a gruppo atteso che il movimento tende a suddividersi in *monadi* per sfuggire alla persecuzione perdendo così il contatto con eventuali leader e creando diverse forme e modalità di preghiera ma molto semplici e con minima ritualità.

La disomogeneità dei culti (in senso lato) e vastità dei fedeli rende complesso il fenomeno e spesso incontrollabile.

Fra questi il movimento che presenta maggiore adesione è la cd *Chiesa di Dio Onnipotente* che tuttavia, a seguito della frammentazione dei gruppi in forma domestica per sfuggire alla persecuzione e alle difficoltà di collegamenti interni ed esterni, allo stato, appare sempre più disarticolata e disomogenea rispetto alla dottrina originaria maturando forme



PDF Eraser Free


autoctone di credo religioso sganciate da un'organizzazione centrale che risulterebbe operante al di fuori del territorio cinese e con sedi negli Stati Uniti e Londra (in ogni caso non riconosciuta da nessun ordinamento giuridico).

Negli anni novanta i movimenti religiosi in Cina erano caratterizzati da alcuni leader accusati di proselitismo di tipo settario, poi rifugiati politici in Inghilterra e Stati Uniti che hanno cercato di istituire una sorta di Chiesa ma il movimento in Cina pur essendo vasto, è disorganico, non è dipendente da tale struttura ritenuta dagli altri cristiano evangelici eretica e settaria, così sviluppandosi in piena autonomia.

Infine nello stato cinese, come è noto, si aggiunge una peculiarità che determina la coincidenza della persecuzione religiosa con quella politica poiché per le autorità governative di stampo comunista le religioni sono considerate contrarie all'ideologia del Partito e quindi in antitesi al concetto di società e di Stato.

L'inconciliabilità del pensiero del comunismo cinese basato sulla prevalenza ed immanenza di uno Stato ateo e materiale, rispetto soprattutto ai culti cristiani considerati non autoctoni (perché non originari della cultura cinese) e incontrollabili sul piano morale e sociale ma in diffusione esponenziale, costituisce il movente dell'azione persecutoria delle autorità che vedono tali movimenti come l'antitesi dell'ideologia politica e l'eversione del sistema costituito.

La contrarietà all'ordine pubblico si traduce nella repressione giuridica determinando la previsione di fattispecie di reato a carico di chi professa anche in privato la religione cristiana. Sono ormai note le azioni corporali



PDF Eraser Free

e le forme di tortura psico-fisica subite dagli appartenenti alle religioni vietate.

Si registrano ormai in maniera diffusa gravi episodi di intolleranza e persecuzione religiosa; e più è forte la repressione e maggiore è l'adesione ai culti cristiani e cattolici che vivono in maniera clandestina e sotterranea (simile al primo cristianesimo delle origini con ritualità semplici e compatibili alla condizione di segretezza operate in ambito privato).

Proliferano i culti domestici che si diffondono nel paese in maniera esponenziale tanto ormai da essere considerati dalle autorità come forze occulte destabilizzanti che minano le basi comuniste dello Stato.

Rispetto al fenomeno in esame che alcuni assimilano ad un movimento religioso di tipo evangelico (ma che invero non si identifica in esso avendo caratteri propri e peculiari di ispirazione autoctona) l'autorità reagisce allo stesso modo con azioni repressive.

Vi è da dire che se l'azione persecutoria esercitata dall'Autorità ha i caratteri della repressione politica-religiosa in senso lato, il detto movimento di contro non ne ha le caratteristiche soprattutto politiche poiché non possiede alcuno degli elementi che lo possano assimilare ad una corrente politica.

E' evidente che in questo contesto generalizzato di contrarietà del movimento popolare e diffuso all'ordine pubblico interno, è necessario discernere puntualmente gli elementi caratterizzanti dell'appartenenza del ricorrente al movimento religioso non del tutto conosciuto nella sua effettiva portata.



PDF Eraser Free


Una volta superato il vaglio della credibilità del richiedente in relazione a fatti circostanziati e alle modalità di esercizio del culto, si dovrà considerare il livello di consapevolezza e di conoscenza dei concetti religiosi del movimento.

Ma ciò che assume rilievo è anche la prova che al di fuori del contesto oppressivo essi continuino nel loro percorso religioso esercitando liberalmente la propria espressione di fede frequentando in forma non clandestina e palese luoghi di culto assimilabili a quello di origine frequentando comunità cristiane omologhe (per es. evangeliche come spesso essi si identificano).

L'assenza di partecipazione a momenti di condivisione collettiva di culto religioso in assenza di fattori di compromissione o di limitazione è indice di non credibilità e la carenza di prova in tal senso rileva ai fini della complessiva valutazione circa la fondatezza della domanda.

E tuttavia, in assenza di elementi di certezza circa l'entità del fenomeno religioso ed in particolare l'atipicità delle forme di espressione del movimento di appartenenza del ricorrente (tuttora da studiare in ambito teologico riconducibile allo stato ad un movimento di preghiera), unitamente all'assenza di prova circa il rischio concreto di subire un'effettiva punizione gravemente lesiva dell'incolumità del ricorrente, va esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento dello stato di rifugiato o asilo politico.

Se non si verte nella fattispecie tipiche della religione in senso stretto, se non vi è assimilabilità ad un movimento politico, è evidente che tale fenomeno non è astrattamente riconducibile alle fattispecie




PDF Eraser Free

tassativamente previste dalla Convenzione di Ginevra; e tuttavia ciò non esclude come vedremo il ricorso alle forme complementari di protezione internazionale considerato che esso è oggetto di azione persecutoria dell'Autorità perché ritenuto contrario all'ordine pubblico e considerato eversivo per quell'ordinamento alla stessa stregua delle religioni o partiti politici avversi (si parla di dissolvimento del Dragone cinese identificato nel regime comunista ad opera del Popolo convertito ed evangelizzato).

Va anche evidenziato in termini di prova che gli aderenti a tale movimento di fede, diversamente da altre forme di immigrazione, provengono direttamente dal paese di origine in genere con regolare passaporto e quindi prima di giungere in Italia sarebbero nella condizione di fornirsi di quel minimo di prova documentale delle condotte persecutorie subite dall'Autorità (provvedimenti sanzionatori, diffide, difese giudiziali,) non essendo sufficiente la mera affermazione di professare il culto in forma sotterranea ed occulta.

La disamina della dichiarazione del richiedente la protezione internazionale, in assenza di prove documentali, non può che essere vagliata rigorosamente nella sua intrinseca attendibilità, soprattutto analizzando il vissuto religioso, le modalità e livello dell'azione persecutoria in correlazione alla forma di estrinsecazione dell'appartenenza religiosa come mera adesione o proselitismo.

Se escludiamo il movimento religioso dal novero delle religioni in senso stretto e lo riportiamo ad una condizione soggettiva del richiedente esposto al rischio di azioni punitive e discriminatorie della libertà di autodeterminarsi secondo una previsione di ordine pubblico interno, è



PDF Eraser Free

evidente che siamo nell'ambito della valutazione dei presupposti richiesti per la protezione sussidiaria esulandosi dalle fattispecie tipiche tutelate dalla Convenzione di Ginevra connesse allo stato di rifugiato politico o religioso .

Infatti, nel caso in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ed infatti, per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta *“al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...”*.



PDF Eraser Free

Al riguardo occorre rilevare che tale misura è consentita esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, ovverosia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale

Allo stato, nella fattispecie de qua risulta integrata l'ipotesi di cui alla lettera b dell'art.14 del Dlgs 251/2007 per l'esposizione del richiedente a trattamenti sanzionatori ingiusti e degradanti contrari alla libertà di autodeterminazione dell'individuo, in caso di rimpatrio.

Il rigetto in sede di Commissione Territoriale per la Protezione internazionale è basato sulla non credibilità della ricorrente che in sede di audizione non avrebbe fornito elementi di sufficiente conoscenza della dottrina religiosa del movimento religioso denominato "*Chiesa di Dio Onnipotente*" di cui lo stesso sarebbe aderente.

Inoltre ha ritenuto generico le vicende relative alle condotte persecutorie poste in essere nei suoi confronti che in ogni caso non si sarebbero tradotte in mandato di arresto, nonostante la professata attività di proselitismo evidenziata.

Assolutamente credibile in questa sede è apparsa, invece, la vicenda personale del richiedente che ha in maniera dettagliata descritto le forme di persecuzione subite dall'autorità locale accompagnate da azioni repressive violente e basate sulla mera discriminazione per la non



PDF Eraser Free

adesione alla regola comunista che vieta di professare in qualsiasi forma un'espressione di fede diversa da quella nello Stato.

Coerente e precisa è stata la descrizione delle modalità di professare la propria fede precisando le caratteristiche del culto domestico (impropriamente detto), le azioni di proselitismo e le forme di preghiera nella consapevolezza di accettare il rischio di subire azioni persecutorie.

La condizione di chi si sente a tutti gli effetti onesto cittadino e temere l'Autorità per l'adesione ad un credo religioso anziché per la commissione di illeciti di qualsivoglia natura è l'indice rilevatore della compromissione e limitazione delle libertà civili e dell'umana dignità e quindi tale stato è meritevole di tutela.

L'assenza di provvedimenti restrittivi nei suoi confronti dopo essere stata individuata risulta conforme al *modus operandi* delle autorità che prima di procedere ad applicare diffide o intraprendere azioni giudiziarie (salvo se non si professi pubblicamente) nella prima fase pongono in essere azioni dissuasive minatorie e spesso violente in linea con l'atteggiamento ostile ma non apertamente sanzionatorio; cosa che invece si verifica nel caso di reiterazione di condotte omologhe.

L'assenza di tali provvedimenti dell'Autorità ha consentito il rilascio del Passaporto non risultando formalmente all'autorità amministrativa, deputata a tal fine, a suo carico misure provenienti dalla Polizia o dall'Autorità giudiziaria.

Inoltre ha chiarito meglio la denominazione del gruppo religioso denominato *DIO ONNIPOTENTE*.



PDF Eraser Free

Interessanti sono state le indicazioni circa la propagazione del culto attraverso reti di conoscenze di persone disposte in loco a divulgare la propria adesione al movimento di fede de qua, contrapposto all'interesse dell'autorità ad individuare i collegamenti fra confratelli per arginare e contrastare la diffusione del fenomeno in forma sotterranea ed esponenziale.

Il ricorrente ha fornito elementi ulteriori e precisi di valutazione per la comprensione del movimento religioso descrivendo l'importanza della rivelazione a mezzo dello Spirito Santo, le modalità di partecipazione ai riti di preghiere (molto semplici ma sentiti) in forma sotterranea o domestica ed occulta, il valore delle scritture e soprattutto precisando le modalità con cui è professato il movimento di preghiera.

Ha inoltre precisato il luogo di preghiera in cui professa il suo credo in Italia continuando nel suo percorso religioso presso una comunità di preghiera evangelica denominata " Luce dell'Alba" di cui ha prodotto attestazione di frequenza e adesione.

E' così evidente che la condizione di *metus* dedotta dallo stesso travalica l'ambito soggettivo e trova giustificazione nel timore concreto che, in caso di rimpatrio, lo stesso possa essere esposto a condizioni degradanti discriminatorie e violente perpetrate dall'Autorità.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni il ricorso può ritenersi fondato e riconosciuta alla richiedente la tutela della protezione sussidiaria.

In mancanza della costituzione del convenuto, nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned in the bottom right corner of the page.

PDF Eraser Free

In accoglimento parziale del ricorso riconosce a _____ il
la protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 e ss D.lgs 251/07.;
nulla sulla spese di lite.
Così deciso in Roma il 28/9/2017

Il Giudice
Antonio Savasta

ORIGINALE ORDINARIO D. PROC.
Deposito in Cancelleria
Roma 25/9/17

